

Isolani, Federico Manzo

NIP e CdS

Alta

oggetto:

priorità:

endo seguito alla riunione del 8.1.2020, in riferimento all'oggetto ed all'ultimo punto in cui era prevista la comunicazione ai SUAP modificando la nota della dott.sa Bentivoglio, relativamente alle conferenze di servizi con ne richiesto il "parere igienico sanitario" dell'ASUR in merito alle varie pratiche, tra cui anche i nuovi insediamenti produttivi, in attesa delle indicazioni regionali, visionata la richiesta, anziché scrivere al momento a tutti i SUAP a mano che arrivano le pratiche, risponderemo: "premesso che il parere igienico sanitario in materia edilizia è dovuto, secondo quanto disposto dal DL 222/2016 che modifica il DL 380/08, né per quanto riguarda l'edilizia e né quella produttiva, si ritiene necessario (*qualora non indicato*), indicare la normativa specifica di settore alla quale abbiamo competenza per esprimere il parere, in quanto il termine "parere igienico sanitario" rischico e difficilmente riconducibile a normativa con cui valutare la pratica. Resta fermo che il datore di lavoro dell'art 67 del DLgs 81/08 è tenuto alla notifica del NIP qualora nel luogo di lavoro sia prevista la presenza di tre lavoratori, ma non vi è obbligo di espressione di parere da parte della UOC PSAL. Risulta in essere, da UOC PSAL, l'espressione del parere, in deroga, ai sensi del DLgs 81/08 con riferimento agli artt.63, comma sempre tramite SUAP". In base a quanto richiesto, la documentazione inviata verrà trasmessa alla relativa determinazione che dovrà riportare chiaramente le indicazioni previste dal DL 127 del 30 giugno 2016- riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.

la Miriam Chiavetti

e f.f.

p Igiene e Sicurezza Ambienti Confinati

(VJ

to E. Belli 15/A 62032 - CAMERANO